

Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli
e p.c. all'assessore competente



OGGETTO: Diniego di costruzione di impianti pirogassificazione e promozione di soluzioni energetiche eco-sostenibili

PREMESSO CHE

L'impatto sulla salute pubblica di un Pirogassificatore è tangibile.

In linea d'aria, il pirogassificatore, è situato nelle vicinanze del Nuovo Ospedale di Ponderano nonché alla scuola primaria del Villaggio Lamarmora e ad uno dei quartieri più densamente popolati della città.

Il D.M. 18/12/1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", all'art. 2 sancisce che le scuole devono essere ubicate:

- Lontano da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attività della scuola stessa.

Nel rispetto di questo D.M. è pacifico che non possa sorgere un pirogassificatore a breve distanza dalla scuola primaria del Villaggio Lamarmora. Troppo breve la distanza intercorrente fra un'attività insalubre di prima classe ed una realtà particolarmente protetta come una scuola che accoglie bambini e ragazzi di età compresa fra i sei ed i quattordici anni.

Le emissioni in atmosfera, il traffico in strada dovuto ai tir che trasporterebbero il legname (di cui resta tutt'oggi incerta la provenienza), il rumore che ne conseguirebbe non appaiono come condizioni ottimali per favorire l'apprendimento e il sereno lavoro degli studenti e della classe docente.

CONSIDERATO CHE

Il Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994 elenca le industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie.

La Commissione Europea (Direzione Generale ambiente) nel documento "Guida per la gestione dei rifiuti in aree di montagna" pubblicato nel 2000 evidenziava come questo genere di industrie generino importanti impatti negativi sull'aria e sull'acqua, ma anche sul piano paesaggistico; tali impatti sono aggravati, nelle aree di montagna, dalle condizioni naturali (rilievo e inversione termica) e sono maggiormente subiti a causa

della fragilità del territorio.

Diverse ASL in Italia e in Piemonte hanno classificato il pirogassificatore come “Industria insalubre di I classe”, difatti sempre più frequentemente i pirogassificatori vengono utilizzati in alternativa degli inceneritori.

La Giunta comunale ha detto no all'impianto di Mombercelli (AT) nell'anno 2013 ed in questo caso l'impianto era più piccolo rispetto a quello di Biella.

In Piemonte l'ASL di Cuneo in data 15/03/2013 ha definito un impianto a biomasse legnose della portata di 992 kw come “industria insalubre”. Per il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Cn1 Domenico Montù – oltre che per l'ingegner Enrico Brizio (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) “non risulta garantito il ‘principio di precauzione’ a tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla presenza nelle vicinanze della zona di intervento di alcuni recettori sensibili, come l'edificio scolastico”.

Il principio precauzionale è stato inserito, con le modifiche apportate dal trattato di Maastricht, fra i principi fondamentali della politica comunitaria in materia ambientale, accanto al principio di prevenzione, al principio di correzione e al principio chi inquina paga. Oggi è citato nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE).

L'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni “gravi e irreversibili”, essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta. La Commissione Europea, infatti, ha affermato che “Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto.” Dunque, nessun riferimento alla minaccia di danno “grave e irreversibile”.

L'art. 32 della Costituzione Italiana deve, pertanto, essere garantito attraverso la precauzione dai rischi e non soltanto attraverso la repressione di violazioni della salute e l'erogazione di prestazioni sanitarie.

Le risorse forestali del territorio biellese sono insufficienti all'approvvigionamento di impianti di pirogassificazione, anche di esigua potenza e sono già largamente sfruttate da impianti affini già esistenti.

Il DM 60/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio” all'art. 18 stabilisce che “Le regioni installano punti di campionamento in siti fissi per fornire dati sui livelli di PM_{2,5}. Il numero e l'ubicazione degli stessi sono determinati, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero della sanità, in modo da garantire la massima rappresentatività dei livelli di PM_{2,5} sul territorio nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento devono avere la stessa ubicazione di quelli previsti per il PM₁₀”.

Il PM₁₀ è molto importante ai fini tossicologici, come è possibile verificare nella relazione tecnica n. QA 118/2002 del 29/11/2002 stilata dal Dipartimento Provinciale di Biella “Area tematica Qualità dell'aria ed Emissioni” perché rappresenta per convenzione la cosiddetta “frazione toracica delle polveri”, cioè la frazione che può superare la laringe e penetrare nei bronchi.

La tossicità del particolato è legata soprattutto alla composizione chimica ed in particolare alla capacità di trattenere sulla sua superficie sostanze tossiche, quali metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici ecc.. Questo fenomeno di assorbimento interessa soprattutto il particolato fine con diametro inferiore come il PM_{2,5}.

Come afferma il recente documento su “Ambiente e tumori” dell' Associazione Italiana Oncologia Medica le particelle di diametro inferiore a 0,1 µm non vengono trattenute nemmeno dai più moderni sistemi di abbattimento e non sono soggette a monitoraggio; sono in grado di attraversare la parete degli alveoli polmonari e giungere in ogni distretto dell'organismo, interferendo con le più delicate funzioni cellulari (si

pensi che l'UE valuta che siano ben 370.000 le morti causate ogni anno in Europa dal particolato fine (PM 2,5).

La deliberazione della Giunta Regionale n. 6-3315 del 30/01/2012 fa presente che sia importante ricordare come gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse o con il biogas, siano caratterizzati, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) ed il particolato fine (PM10), da fattori di emissione (grammi di inquinante emessi per kWh di energia prodotta) spesso più elevati rispetto a quelli relativi ai combustibili fossili normalmente utilizzati.

La deliberazione della Giunta regionale n. 19-12878/2004, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 43/2000 e dal quadro normativo ed europeo vigente, ha operato la zonizzazione del territorio regionale ai fini del risanamento della qualità dell'aria, individuando la Zona di Piano e la Zona di Mantenimento.

Per quanto riguarda la Zona di Mantenimento, della quale il Comune di Biella fa parte, la deliberazione prevede l'obiettivo di preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Lo stesso monito giunge dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" che all'art. 1 sancisce che sia necessario:

- a) stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- b) valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
- c) disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
- d) mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

Non si può rispettare il D. lgs n. 351/1999 e contemporaneamente costruire un pirogassificatore che, indubbiamente, non manterrebbe la qualità dell'aria e non la migliorerebbe di certo.

È inequivocabile che un pirogassificatore emetta PM10 e PM2,5 e che la natura geografica del territorio Biellese non favorisca un ricambio dell'aria che garantisca il mantenimento qualitativo della stessa con conseguenze indiscutibili sulla salute dei cittadini.

RITENUTO CHE:

Non risultano infine carenze di produzione di energie elettrica nella provincia di Biella;

Nel programma della coalizione di maggioranza si mira all'incremento degli impianti fotovoltaici, solari, geotermici e al miglioramento della qualità dell'aria.

CONSIDERATO CHE:

Il progetto di un impianto di pirogassificazione non porterebbe nessun vantaggio alla collettività ma solo ai soggetti privati che realizzerebbero l'opera, attingendo agli incentivi statali per le energie rinnovabili da cui anche il pirogassificatore attingerebbe.

Il sindaco, durante il periodo elettorale, per la stessa opera nel comune di Andorno, ha affermato che non si può portare avanti un'iniziativa del genere senza coinvolgere e informare la popolazione, cosa non mantenuta all'atto pratico.

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

ad esprimere diniego, con tutti gli strumenti a propria disposizione, per qualsiasi impianto di pirogassificazione o termovalorizzazione sul territorio del comune di Biella che potrebbe arrecare un serio pregiudizio per la salute della popolazione e il decoro cittadino.

Impegna inoltre la giunta a rispettare i punti patto energia, qualità dell'aria, citati nel proprio programma e a lasciare alla popolazione la decisione finale, per questioni di interesse pubblico che riguardano in primis la salute della cittadinanza stessa, come nel caso in esame.

Il gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle Biella

Antonella Buscaglia

Giovanni Rinaldi

BIELLA, li 02/09/2014